

Ordinanza ex art. 702-ter c.p.c.



Tribunale di Brindisi

Sezione Civile

Proc. N°796/2021 R.G.

Il Giudice designato

- sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 15 luglio 2021 celebrata nelle forme della trattazione scritta;
- esaminati gli atti;

PREMESSO

che con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. A. C. (iure proprio e quale erede di N. F.), N. G. e N. P. (quali eredi di N. F.), premesso di essere titolari, rispettivamente, di n. 10.192, n. 5.868 e n. 5.868 azioni della BANCA POPOLARE DI BARI S.P.A. e rilevato che dal mese di dicembre del 2019, in ragione delle gravi perdite patrimoniali registrate, quest'ultima è stata sottoposta alla procedura di Amministrazione Straordinaria ed è stata disposta la sospensione delle negoziazioni dei titoli da essa emessi il cui valore - come sarebbe emerso dall'ultima assemblea del 29/30 giugno 2020 -, si era ormai definitivamente azzerato, hanno evocato in giudizio la predetta banca al fine di così pronunciare: accertare e dichiarare la nullità, per violazione dell'art. 23 del TUF, ovvero le violazioni e l'inadempimento della convenuta rispetto alle prescrizioni contenute nel TUF (D.Lgs.n.58/98), nel Regolamento Consob Intermediari 16190/2007 e nella Comunicazione n. 9019104/2009 e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità, l'inefficacia, ovvero pronunciare la risoluzione ex art. 1453 c.c., ovvero pronunciare la responsabilità contrattuale e/o precontrattuale della Banca rispetto ai contratti di compravendita delle azioni e delle obbligazioni convertibili (poi convertite in azioni) della Banca Popolare di Bari S.p.A., o, quantomeno, accertare e dichiarare l'inadempimento della Banca convenuta e, sempre e comunque, condannare la convenuta Banca Popolare di Bari S.p.A., in persona del suo l.r.p.t., alla restituzione della somma investita, ovvero al risarcimento del danno subito, pari all'importo di € 85.802,81 (iure proprio e iure hereditatis) in favore della sig.ra A. C., € 50.934,36 (iure hereditatis) in favore del sig. N. G. ed € 50.934,36 (iure hereditatis) in favore del sig. N. P., fatta salva la somma maggiore e/o minore che risulterà giusta e/o provata, il tutto oltre interessi e maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 1224 II comma cod. civ., dalla data dell'acquisto, sino al soddisfo;

che si costituiva la BANCA POPOLARE DI BARI SOCIETA' PER AZIONI la quale domandava: in rito, la conversione del rito e la conseguente fissazione ai sensi dell'art. 702 ter

c.p.c. dell'udienza di cui all'art. 183 c.p.c., in quanto la presente controversia non sarebbe compatibile con le forme del rito sommario di cognizione; in via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande di inefficacia e risoluzione, nonché delle relative domande connesse e/o consequenziali, siccome rivolte ai singoli ordini di investimento impartiti dal de cuius e dalla sig.ra A. nel corso del rapporto intrattenuto con la Banca, laddove tali ordini, costituiscono esclusivamente meri atti esecutivi di un più ampio contratto di mandato per la prestazione di servizi di investimento (c.d. accordo quadro); in via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei diritti e delle pretese avversarie, nei limiti e per i motivi illustrati - segnatamente prescrizione quinquennale sia delle domande di nullità (relativa), inefficacia e risarcimento del danno (di natura precontrattuale), relativamente agli acquisti di titoli BPB oggetto di contestazione, siccome avvenuti, per il sig. N. F., tra il 1988 e il 2013 e, per la sig.ra A., tra il 1999 e il 2014, sia delle ulteriori domande di risoluzione e le consequenziali di restituzione delle somme investite nonché di risarcimento dell'asserito danno patito dai ricorrenti, riguardanti gli investimenti posti in essere fino ad aprile 2011, per le quali risulta applicabile il termine di prescrizione ordinario decennale -; nel merito: a) in via principale, il rigetto di tutte le domande avversarie in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto; b) in via subordinata: b.1. in caso fosse dichiarata la nullità, l'inefficacia e/o la risoluzione degli investimenti oggetto di causa, accertare e dichiarare l'esatto ammontare delle somme versate dai sig.ri A. e N. F. alla Banca per l'acquisto dei titoli BPB oggetto del presente giudizio e disporre la restituzione entro i suddetti limiti, al netto delle azioni assegnate agli investitori a titolo gratuito, ed ulteriormente detratte le somme percepite dagli stessi a titolo di frutti civili, nella misura che verrà quantificata in corso di causa, condannando in ogni caso la controparte alla restituzione in favore della Banca delle azioni BPB in contestazione; b.2. in caso di condanna della Banca al risarcimento di qualsivoglia ipotetico danno in favore degli odierni ricorrenti, quantificare le somme in ipotesi dovute ai ricorrenti in un importo pari alla differenza tra il valore dei titoli BPB oggetto di causa al momento dell'acquisto (al netto delle azioni BPB assegnate a titolo gratuito) e quello dei predetti titoli al momento della proposizione dell'odierno giudizio, per i motivi illustrati in atti; b.3. ridurre in ogni caso il risarcimento in ipotesi riconosciuto alla controparte in ragione del grave concorso colposo dei sig.ri A. C. e N. F., ai sensi dell'art. 1227 c.c., nonché in

ragione delle somme percepite dagli stessi a titolo di frutti civili, nella misura indicata in narrativa.

che la causa, in difetto di alcuna richiesta istruttoria tempestivamente dedotta, veniva riservata per la decisione;

OSSERVA

Va in primo luogo confermata l'ammissibilità e compatibilità del rito sommario di cognizione di cui agli artt. 702-bis e ss. c.p.c., per come prescelto dai ricorrenti avendo il giudizio ha ad oggetto materia demandata alla cognizione del Tribunale in composizione monocratica e suscettibile di essere definito sulla base della sola documentazione prodotta dalle parti, nè avendo alcuna delle parti richiesto alcun tipo di approfondimento istruttorio incompatibile con una istruttoria non sommaria.

Va in primo luogo rigettata l'eccezione sollevata in via pregiudiziale dalla Banca resistente, di inammissibilità delle domande di inefficacia e risoluzione rivolte ai singoli ordini di investimento: invero contrariamente a quanto addotto dalla convenuta a fondamento della propria eccezione, attesa la natura contrattuale, anche le singole operazioni di investimento sono suscettibili di risoluzione, sussistendone i presupposti, anche a prescindere dalle vicende del contratto quadro (da ultimo Cassazione civile, sez. I, 31/03/2021, n. 8997 "*Le singole operazioni di investimento in valori mobiliari, in quanto contratti autonomi, benché esecutive del contratto quadro originariamente stipulato dall' investitore con l'intermediario, possono essere oggetto di risoluzione, in caso di inosservanza di doveri informativi nascenti dopo la conclusione del contratto quadro, indipendentemente dalla risoluzione di questo ultimo*").

Quanto all'eccezione di prescrizione, premessa la imprescrittibilità dell'azione di nullità e, come si dirà in seguito, la natura contrattuale dell'azione di risarcimento danni per come formulata e dunque soggetta all'ordinario termine decennale, va rilevato che i ricorrenti, anteriormente all'introduzione del presente giudizio, hanno documentato di aver interrotto il corso della prescrizione già in data 3 aprile 2018 con la proposizione del reclamo e successivamente, con il deposito in data 31 luglio 2018 del ricorso dinnanzi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie. Pertanto, in difetto di precedenti atti interruttivi ex art. 2946 c.c., deve ritenersi prescritta l'azione di risoluzione e/o il diritto alla ripetizione e/o al risarcimento dei danni per le operazioni di investimento compiute anteriormente al 3 aprile 2008, essendo principio consolidato in materia, quello secondo il quale il termine di prescrizione – nel caso di specie ordinario - decorre dal momento in cui è stata compiuta l'operazione contestata, essendo a tal fine irrilevante il momento in cui il cliente si è reso conto - ovvero avrebbe avuto la possibilità

di rendersi conto - del verificarsi del danno ovvero quello del passaggio in giudicato della sentenza che dichiara la nullità del contratto (Cassazione civile sez. III, 15/07/2011, n.15669). Nel merito va in primo luogo accolta la domanda di nullità relativamente alle operazioni di investimento compiute per conto di N. F. anteriormente al 30 settembre 2010 e per conto di A. C., compiute anteriormente al 14 dicembre 2012.

Ed invero a norma dell'art. 23 d.lg. 24 febbraio 1998 n. 58, i contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento - c.d. contratto-quadro e cioè il contratto che disciplina lo svolgimento successivo del rapporto volto alla prestazione del servizio di negoziazione di strumenti finanziari -, debbono essere redatti per iscritto a pena di nullità del contratto, deducibile solo dal cliente.

Peraltro, dalla nullità del contratto quadro per difetto del requisito della forma scritta, deriva la nullità delle operazioni di investimento, con conseguente obbligo dell'intermediario di restituzione al cliente delle somme investite a norma dell'art. 2033 c.c. (ex multis Cassazione civile, sez. I, 26/10/2020, n.23448), sia pur nei limiti della prescrizione come ritualmente eccepita dalla banca convenuta, in forza del principio innanzi richiamato (Cassazione, civile sez. III, 15/07/2011, n.15669).

Nel caso di specie, l'Intermediario resistente ha prodotto copia dei contratti-quadro, sottoscritti rispettivamente in data 14 dicembre 2012 dalla A. ed in data 30 settembre 2010 dal dante causa degli odierni ricorrenti, con la conseguenza che debbono considerarsi nulle le operazioni d'investimento compiute anteriormente alle predette date, in quanto la nullità del contratto quadro incide sulla validità dei successivi ordini di acquisto (ex plurimis Cass. civ., Sez. I, 11/04/2016, n. 7068).

La domanda attorea, questa volta di risoluzione, va tuttavia accolta anche per quanto riguarda le singole operazioni di investimento successive alla redazione per iscritto dei contratti quadro, sussistendo i presupposti di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c., per effetto dell'inadempimento dell'Intermediario di non scarsa importanza, avendo questi agito nella fase esecutiva dei predetti contratti quadro, in violazione dei doveri di diligenza di cui all'art. 1176, comma 2, c.c.

Pacifica fra le parti e comunque emergente per tabulas, la totale perdita del capitale investito, sarebbe stato onere dell'intermediario, fornire la prova di aver agito in adempimento del contratto quadro con la diligenza richiesta, e laddove il cliente deduca in particolare l'inadempimento degli obblighi informativi dell'intermediario, sussiste una presunzione del nesso di causalità tra la mancata adeguata informazione circa il rischio di perdita del capitale investito e il danno poi occorso agli investitori (Corte appello, Milano , sez. I , 14/01/2021, n. 120).

In particolare, affinché possa ritenersi assolto l'obbligo informativo gravante sull'intermediario, ai sensi dell'art. 29 del Reg. Consob n. 11522 del 1998, questi deve provare che "... valutati gli elementi di giudizio in suo possesso, abbia offerto all'investitore un'effettiva spiegazione delle ragioni dell'inadeguatezza e l'investitore ne abbia autorizzato l'esecuzione esternando la sua volontà mediante ordine scritto o su altro supporto equivalente in cui sia esplicitato il riferimento alle avvertenze ricevute; tuttavia, in caso di contestazione del cliente, che alleggi l'omissione di specifiche informazioni, grava sull'intermediario l'onere di provare, con ogni mezzo, che, invece, quelle informazioni siano state fornite, ovvero che non fossero dovute" (Cassazione civile, sez. I , 27/10/2020, n. 23570).

Era peraltro onere dell'Intermediario provare di aver fornito al cliente una precisa descrizione dello specifico prodotto oggetto dell'investimento, nè può ritenersi che un tale adempimento possa essere rimesso alla discrezionalità dell'Intermediario neanche qualora ciò dipenda dal profilo soggettivo dell'investitore o dell'assortimento del portafoglio di questi (Corte appello , Torino , sez. II , 12/01/2021 , n. 23 "L'informazione circa la adeguatezza della operazione deve contenere specifiche indicazioni concernenti plurimi elementi, quali la natura e le caratteristiche del titolo, l'emittente, il rating, eventuali situazioni di grey market o di pericolo di imminente default dell'emittente. Solo dimostrando di aver elargito di siffatto tipo di notizie sulle caratteristiche e gli specifici fattori di rischio del titolo, la banca avrebbe assolto il proprio obbligo informativo, non bastando a tal fine trincerarsi dietro l'affermazione della imprevedibilità del crack finanziario dell'emittente ").

Nel caso di specie, secondo quanto già condivisibilmente evidenziato dall'arbitro bancario adito dagli odierni ricorrenti, *"Con riferimento alla contestata erronea profilatura, ai fini del presente ricorso deve essere preso in considerazione l'esito del questionario riferito al de cuius in data 14 settembre 2012 e 26 luglio 2013 e della Ricorrente in data 14 settembre 2012 e 19 marzo 2014. Ebbene, le doglianze in merito avanzate risultano fondate, non potendosi ritenere, in base al quadro informativo da esso scaturente, che gli investimenti di che trattasi fossero in linea con il profilo degli investitori, in particolare con la loro esperienza e conoscenza in materia finanziaria. Inoltre va detto che sugli intermediari grava anche un generale obbligo di profilatura dei singoli prodotti, atteso che ciò costituisce un presupposto logico per l'attuazione di una corretta valutazione di adeguatezza rispetto al profilo del cliente. E, allora, non può che formularsi un giudizio critico con riguardo al fatto che l'intermediario avesse riconosciuto ai propri titoli azionari un profilo di "rischio basso". Infatti, come già ha avuto modo di rilevare questo Collegio in casi analoghi, tale valutazione "non può che suscitare quantomeno forti perplessità in termini di ragionevolezza, non solo in considerazione del fatto che trattavasi,*

comunque, di capitale di rischio ma, e soprattutto, per la loro natura di strumenti illiquidi, che in quanto tali espongono il risparmiatore non solo al rischio di possibile perdita prospettica dell'intero capitale investito ma anche a quello ben più concreto di trovarsi nella condizione di non poter liquidare l'investimento in tempi ragionevoli. Il che, a ben vedere, è ciò che è accaduto nel caso di specie" (v., tra le tante, decisione n. 127 del 29 novembre 2017)".

Dunque, pur in disparte ogni considerazione sul legittimo sospetto sollevato dal predetto Arbitro bancario e cioè che nel caso di specie vi sia stata una *"strategia d'investimento "suggerita" dall'Intermediario per favorire il collocamento di strumenti da esso stesso emessi, in evidente contrasto con l'interesse del cliente"*, in mancanza di alcuna specifica informazione ai clienti non soltanto circa la natura e le caratteristiche del titolo, ma soprattutto la situazione finanziaria dell'emittente, il suo rating ed eventuali situazioni di default dell'emittente (magari le ragioni per le quali una banca decideva di rivolgersi in modo così massiccio alla platea degli investitori non istituzionali con emissioni di capitale di rischio), deve ritenersi che l'Intermediario sia venuto meno ai più basilari obblighi informativi.

A ciò si aggiunga, secondo quanto contenuto nella già richiamata decisione dell'arbitro bancario, come l'Intermediario nel caso di specie abbia, fra l'altro, violato le disposizioni contenute nella Comunicazione Consob del 2 marzo 2009, n. 9019104 in materia di illiquidi *"deve preliminarmente rilevarsi come la Banca, non considerando illiquidi i propri titoli azionari, abbia implicitamente riconosciuto di non aver rispettato i più stringenti obblighi ivi presenti quantomeno con riferimento alle operazioni d'investimento concluse dopo l'adozione della Comunicazione in parola"*.

Deve infatti condividersi la qualificazione data dal predetto Arbitro sulla natura illiquida delle azioni emesse dalla BPB, posto che vertendosi su titoli azionari ormai da tempo pacificamente illiquidi – come dedotto dai ricorrenti, non contestato dal resistente ed emerso per tabulas - gravava sull'Intermediario l'onere della prova che alla data dell'operazione di investimento esisteva la asserita condizione di liquidità, non essendo sufficiente, al fine di giustificare di non aver fornito le informazioni di dettaglio prescritte dalla Comunicazione CONSOB del marzo 2009, la generica allegazione.

Riconosciuto l'inadempimento dell'Intermediario finanziario, per violazione degli obblighi informativi nei confronti dei clienti investitori, riguardo ad operazioni compiute in esecuzione del contratto quadro, consegue la responsabilità contrattuale per inadempimento dell'intermediario stesso, con conseguente risoluzione dei singoli atti di acquisto, oltre agli obblighi risarcitori secondo i principi generali in tema di inadempimento contrattuale, sussistendo nel caso di specie la prova sia della gravità dell'inadempimento che la sussistenza

del causale fra inadempimento e danno (quest'ultimo da liquidarsi nella misura del costo delle azioni in difetto di prova del maggior danno).

Al fine di cui innanzi, appare sufficiente rilevare che i clienti investivano complessivamente in azioni della BPB, il complessivo importo di €.187.761,53, con conseguente perdita totale del capitale investito emergendo dagli atti che la banca emittente veniva sottoposta alla procedura di Amministrazione Straordinaria, veniva disposta la sospensione delle negoziazioni dei titoli da essa emessi il cui valore, alla data dell'assemblea del 29/30 giugno 2020, si era ormai azzerato.

Per le considerazioni innanzi svolte, il ricorso va accolto per quanto di ragione,

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura di cui al dispositivo.

- *Visto l'art. 702-ter c.p.c.*

PQM

- In parziale accoglimento del ricorso: a) dichiara la nullità delle operazioni di acquisto sottoscritte rispettivamente in data 14 dicembre 2012 dalla A. ed in data 30 settembre 2010 dal dante causa degli odierni ricorrenti; b) dichiara la risoluzione dei contratti di acquisto dei titoli azionari successivi a tali date; c) condanna la Banca Popolare di Bari s.p.a. al pagamento in favore dei ricorrenti della somma a ciascun spettante quale costo originario per l'acquisto dei titoli azionari da ciascuno di essi rispettivamente detenuti ad esclusione di quelli acquistati anteriormente al 3 aprile 2008;
- Condanna la Banca Popolare di Bari s.p.a. al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese processuali che si liquidano in €.786,00 per le borsuali ed € _____ per compensi, oltre 15% per rimb. forf., CAP e IVA;
- si comunichi.

Brindisi, 13/09/2021

II GIUDICE

Dott. F. GILIBERTI